

**COMMISSIONE VIII**  
**ISTRUZIONE E BELLE ARTI**

XLVI.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 1960**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		SEMERARO ed altri: Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei direttori dei Conservatori di musica che hanno raggiunto i limiti di età (1867). . . . .	419
ROSSI PAOLO: Istituzione del ruolo organico degli assistenti della Accademia di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza ( <i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (167-B) . . . . .	414	PRESIDENTE . . . . .	419, 420, 421, 422
PRESIDENTE . . . . .	414	BADINI CONFALONIERI . . . . .	419, 421
MAROTTA VINCENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	414	CODIGNOLA . . . . .	419
		FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	419, 420
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):		CERRETI ALFONSO . . . . .	420
Istituzione della Facoltà di magistero e farmacia presso l'Università di Trieste (2385) . . . . .	414	DE GRADA . . . . .	420
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	414, 417	PITZALIS . . . . .	420
RUSSO SALVATORE . . . . .	415	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	421
DE GRADA . . . . .	415	RUSSO SALVATORE . . . . .	421
CODIGNOLA . . . . .	415, 417	ROFFI . . . . .	421
CERRETI ALFONSO . . . . .	416	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
BADINI CONFALONIERI . . . . .	416	Istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti » (1707) . . . . .	422
BERTÈ . . . . .	416	PRESIDENTE . . . . .	422, 423, 424
		CAIAZZA, <i>Relatore</i> . . . . .	422
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		CODIGNOLA . . . . .	423
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Disposizioni sulle scuole sussidiarie (402);		ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	424
SCIORILLI BORRELLI ed altri: Trasformazione delle scuole sussidiarie in scuole sussidiarie (898) . . . . .	418	FRANCESCHINI . . . . .	424
PRESIDENTE . . . . .	418	MALAGUGINI . . . . .	424
PITZALIS, <i>Relatore</i> . . . . .	418	PITZALIS . . . . .	424
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	425
		<hr/>	
		<b>La seduta comincia alle 9.40.</b>	
		BUZZI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (167-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Rossi Paolo: « Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza ».

Questa proposta torna a noi dal Senato con due emendamenti di scarsissimo rilievo. La parola all'onorevole Relatore.

MAROTTA VINCENZO, *Relatore*. La nostra Commissione si è interessata a lungo di questa proposta di legge, approvandola il 7 gennaio del 1960. Il Senato ha ritenuto di dover apportare due emendamenti: uno all'ultimo comma dell'articolo 8 e uno al primo comma dell'articolo 15. Entrambi gli emendamenti sono stati approvati dalla Commissione Finanze e Tesoro, e concernono la decorrenza del provvedimento, agli effetti finanziari, a far tempo dal 1° luglio 1961. Come Relatore sono favorevole al loro accoglimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

La VI Commissione permanente del Senato ha approvato i primi sette articoli del provvedimento, senza modificazioni. All'articolo 8 ha modificato il quarto comma, come segue:

« A decorrere dal 1° luglio 1961 e salvo quanto disposto nei precedenti commi, i posti di assistenti incaricati nei Licei artistici, sono aboliti ».

Pongo in votazione tale comma nel testo approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli altri articoli e la tabella sono stati approvati senza modifiche, fatta eccezione per l'articolo 15 che è stato approvato nel seguente testo:

ART. 15.

(Decorrenza della spesa).

La presente legge avrà decorrenza agli effetti finanziari, dal 1° luglio 1961.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione delle Facoltà di magistero e farmacia presso l'Università di Trieste (2385).**

PRESIDENTE, *Relatore*. Il secondo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione delle Facoltà di magistero e farmacia presso l'Università di Trieste », per il quale io stesso sono relatore.

Come gli onorevoli colleghi sanno, questa di Trieste è una delle più giovani università italiane, istituita in seguito all'annessione di Trieste all'Italia dopo la prima guerra mondiale. È una università non completa in tutte le sue facoltà, e una delle esigenze più sentite — tanto che si è anche costituito un Comitato locale al riguardo — è l'istituzione delle Facoltà di magistero e farmacia. Dal 1956-57 funzionano dei corsi di queste due facoltà per iniziativa delle autorità accademiche, ma senza un provvedimento legislativo che le istituisca ufficialmente.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dal 1956 ha richiesto al Ministero di dare parere favorevole all'istituzione di queste due facoltà, anche per motivi di ordine politico, in quanto si tratta di una università vicina al confine ed è bene che sia completa per quanto più è possibile.

Il provvedimento in esame contempla al primo articolo l'istituzione delle facoltà e il riconoscimento della validità dei corsi già svolti dal 1956 ad oggi.

Nel secondo articolo si provvede all'organico delle due facoltà, che consta di tre posti di ruolo per la facoltà di magistero e di un posto per quella di farmacia: si tratta in totale quindi della istituzione di quattro posti di ruolo a favore della università di Trieste.

L'articolo 3 mi sembra invece abbastanza strano e non lo condivido. Dice infatti che finché i tre posti non saranno coperti, il Consiglio di facoltà sarà rappresentato dai professori insegnanti nelle altre facoltà. Ma c'è un pericolo: che questi professori, nell'istituire la nuova facoltà, chiamino le persone tenendo conto più degli interessi della facoltà nella quale insegnano che della nuova. Tanto è vero che la prassi che di solito si segue non è questa, ma si nomina un comitato tecnico di tre persone, di cui una appartenente a quella università e due ad altre università.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

Questo comitato provvede all'avvio della nuova facoltà chiamando i professori di ruolo nei posti disponibili e poi, appena questi sono tre, la facoltà acquista la sua autonomia. E io vorrei quindi seguire questa prassi, che non ha mai dato luogo a difficoltà.

L'articolo 4 tratta della materia finanziaria. L'onere complessivo è calcolato in 28 milioni. Queste somme sono state reperite con una riduzione degli stanziamenti che annualmente sono nel bilancio dello Stato, a favore del Commissariato generale del Governo a Trieste, per 25 milioni; per i rimanenti 3 milioni, si è provveduto con apposito stanziamento nel competente capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Quindi, 3 milioni gravano sul bilancio della pubblica istruzione, e 25 gravano, secondo il primo comma dell'articolo 4, sul fondo previsto nel bilancio del tesoro per i provvedimenti legislativi in corso, ma in realtà sono decurtati dallo stanziamento che il tesoro prevede annualmente per il Commissariato generale del Governo a Trieste. Ora, c'è un punto su cui richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, e cioè il fatto che la Commissione del Bilancio ancora non ci ha dato il suo parere. Proporrei quindi agli onorevoli colleghi di svolgere la discussione generale, fermandoci poi alla discussione e all'eventuale votazione dei primi tre articoli; e riservando l'articolo 4 con il voto finale sul disegno di legge alla prossima seduta.

La legge è urgentissima per il fatto che se riesce ad essere approvata dai due rami del Parlamento entro ottobre, la facoltà potrà giovare ai vincitori dei concorsi, che stanno attendendo da due anni, sia per le materie della Facoltà di magistero che di quella di farmacia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**RUSSO SALVATORE.** Desidero far notare la tendenza di quasi tutte le città a crearsi questa Facoltà di magistero: in Sicilia sono già tre; Lecce l'ha voluta. In generale, in tutte le città dove ci sono uno-due laureati disoccupati, si crea un magistero, e volevo appunto far notare la facilità con la quale si improvvisano tali facoltà. Bastano tre o quattro aule, un assistente e tre professori di ruolo per creare facoltà, come si vede dallo stesso articolo 2.

**DE GRADA.** Faccio osservare che, proprio a Trieste, c'è stato per alcuni anni un incarico di architettura e il Commissario di Governo non ha mai trovato il denaro per poter sovvenzionare e mantenere questa cattedra,

che è certamente molto importante. L'università di Trieste avrà ragionato così: se si reperisce del denaro, cioè se un gruppo finanziario o industriale finanzia questa cattedra, allora noi la manteniamo (è questo un costume ormai diffuso): mi pare invece che di fronte a un disegno di legge che prevede una sovvenzione da parte del Commissariato di Governo così notevole, non sarebbe male che in un ordine del giorno noi ci esprimessimo affinché si trovino i denari sufficienti anche per mantenere quest'incarico, che a Trieste è davvero importantissimo.

Ora, poiché il Commissariato di Governo è così generosamente disposto a rinunciare a 25 milioni dei suoi stanziamenti, perché non può rinunciare ad altri tre o quattro milioni, che sono il costo esatto del mantenimento di questa cattedra? Intendo proporre un ordine del giorno in cui si possa esprimere questo voto della nostra Commissione.

**CODIGNOLA.** L'onorevole Presidente ha già illustrato quale è la situazione. A Trieste esistono due corsi di magistero, che sono stati finanziati finora dal Commissariato di Trieste, e che sono diretti da un Comitato tecnico costituito praticamente da tre professori di ruolo della facoltà di lettere. Ora, per quanto riguarda particolarmente la futura facoltà di magistero, ci troviamo in una situazione particolare per quanto concerne la posizione del preside della futura facoltà.

L'articolo 3, primo comma, mi pare abbia voluto praticamente estendere alla facoltà di magistero la norma che esiste oggi nel testo unico per la facoltà di farmacia: perciò bisognerebbe dire allora che il Consiglio di facoltà sarà composto dal preside e da tutti i professori di ruolo di altre facoltà, perché altrimenti ci troveremmo di fronte a questa curiosa situazione: che una volta passata la legge, proprio l'attuale preside (di cui non faccio il nome), e cioè praticamente colui che ha messo in piedi la facoltà di magistero, verrebbe a trovarsi fuori del Consiglio di facoltà; egli, l'unica persona che finora ha mandato avanti quest'iniziativa ed è considerato giustamente il professore più qualificato per ricoprire la carica di Presidente (tanto più che, andando fuori ruolo, avrebbe maggior tempo da dedicare alla sua iniziativa), verrebbe eliminato dal fatto che non è stata riportata al primo comma la stessa formula che invece è nel testo unico.

Fra gli emendamenti presentati, c'è quindi quello che stabilisce che il Consiglio di facoltà sarà composto dal preside e dai professori di ruolo.

Un'altra cosa che mi sembra non possa essere accolta è la formula « fino a quando non faranno parte della facoltà di magistero almeno tre professori di ruolo... ». Può infatti verificarsi che, magari in futuro, il numero dei professori di ruolo si riduca a due, e allora cosa accadrà? Ho perciò proposto un comma aggiuntivo, da inserire fra il primo e il secondo comma dell'articolo 3, che dice: « Qualora il numero dei professori di ruolo o fuori ruolo fosse inferiore a due, il Consiglio di facoltà sarà integrato con i professori di ruolo o fuori ruolo della medesima università, titolari di materie costituenti per legge insegnamento fondamentale nelle facoltà di magistero ». Con questo comma aggiuntivo, mi sembra che il citato articolo 3 acquisti una fisionomia più completa.

**BADINI CONFALONIERI.** Se dovessi esprimere un parere in linea di principio, questo sarebbe evidentemente contrario al disegno di legge, e innanzitutto contrario al principio che si istituisca *de facto* la facoltà e poi se ne chieda e ottenga il riconoscimento giuridico.

Ci troviamo — come in altri casi! — di fronte a un fatto compiuto che ci mette in una situazione di imbarazzo e ci impedisce quella libertà di scelta che a me starebbe certamente a cuore. Detto questo, però, per la forza che ha ogni fatto compiuto e per tutelare gli interessi degli studenti, sarà forse opportuno, penso, che per questa volta si dia parere favorevole, non senza sollevare però la questione di principio e chiedere che si ponga fine a questa politica scolastica, che a mio giudizio è senz'altro poco seria e poco meditata. Nella fattispecie, insomma, riconosco anch'io che ci sono delle particolarità che mi inducono a dare parere favorevole.

**BERTÈ.** Ho ascoltato con molto interesse signor Presidente, la sua relazione, particolarmente quando ha sostenuto le sue perplessità circa l'articolo 3. E questo lo dico proprio perché avevo anch'io presentato un emendamento in ordine al primo comma di questo articolo, che, così com'è, mi pare risulti chiaramente inapplicabile. Secondo questo primo comma, infatti, il Consiglio di facoltà di magistero dovrebbe essere costituito « da tutti i professori di ruolo di altre facoltà o scuole, cui sono affidati insegnamenti nella predetta facoltà ».

Ora vorrei far rilevare che: 1°) da tale dizione non risulta chi debba conferire per la prima volta gli incarichi di insegnamento nell'anno che sta per iniziare; 2°) a me risulta che nella facoltà di magistero, così com'è at-

tualmente organizzata, non vi sarebbe assolutamente possibilità di dar luogo a un collegio di professori di ruolo appositamente incaricati. Se non erro, mi pare infatti che ci sia un solo professore di ruolo di altre facoltà che abbia avuto un incarico presso il magistero. In realtà dunque i docenti del magistero vengono a essere tutti titolari di materie comuni ad altre facoltà o professori non di ruolo, e questo se non interpretiamo l'articolo nel senso che si riferisca agli incarichi specifici di insegnamento nel magistero. Se invece volessimo dare un'interpretazione più estesa, e considerare perciò che siano componenti il Consiglio di facoltà anche gli altri professori, in tal caso sorgerebbe un pericolo: che, per esempio, avrebbe prevalente influenza la facoltà di lettere, e appunto mi domando se sotto il profilo didattico e scientifico questo sia un bene, dato che le facoltà di lettere e magistero sono culturalmente caratterizzate in modo diverso, e soprattutto tendenti a diverse finalità.

Per tali considerazioni ho ritenuto, unitamente all'onorevole Franceschini, di presentare un emendamento, al primo comma dell'articolo 3:

« Le istituzioni sono esercitate da un apposito Comitato tecnico composto da professori di ruolo o fuori ruolo, nominato dal Ministero della pubblica istruzione. I professori di ruolo che verranno a far parte della facoltà di magistero saranno aggregati al Comitato di cui al precedente comma, il quale cesserà dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo ».

**CERRETI ALFONSO.** Sono pienamente d'accordo con l'emendamento presentato, per il motivo addotto dallo stesso relatore, il quale giustamente mi sembra abbia fatto rilevare che se non concediamo alla facoltà che ha professori incaricati in quella di magistero, di scegliere gli insegnanti, potrebbe darsi che questi siano scelti non secondo un criterio veramente obiettivo, ma secondo l'interesse della facoltà di lettere stessa, che verrebbe così ad avere un monopolio. Vorremmo invece che questi professori fossero scelti secondo criteri veramente obiettivi.

**BADINI CONFALONIERI.** Io sono favorevole all'emendamento dell'onorevole collega Bertè, perché risponde veramente a una esigenza reale: chi è stato nelle università può capire benissimo con quali criteri si chiamino i professori: stavolta invece dobbiamo fare una scelta che sia obiettiva e serena.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come relatore risponderò brevemente alle osservazioni che sono state fatte.

Sono d'accordo con l'onorevole Russo sulla necessità di fermarsi nell'istituzione di nuove Facoltà di magistero. Nel caso in esame esistono però due motivi che mi rendono favorevole: 1°) il fatto che questa facoltà già esiste di fatto; 2°) la particolare situazione di Trieste e della sua università dal punto di vista politico. Quella di Trieste è una università che sarebbe bene completare anche con altre facoltà, data l'importanza che essa riveste per la città. Ecco perché sono favorevole, pur concordando sulla necessità di non moltiplicare ulteriormente le pur utili Facoltà di magistero.

Circa le istituzioni di fatto, sono d'accordo con l'onorevole Badini Confalonieri. Si è creato questo costume di far funzionare le facoltà senza validità giuridica, e ad un certo punto si domanda il riconoscimento formale. Speriamo che le università italiane vogliano adeguarsi al disposto della legge la quale stabilisce che occorre un provvedimento legislativo per l'istituzione di nuove facoltà.

Circa la cattedra di architettura il problema è diverso dato che essa si può istituire anche subito sulla base di una convenzione fatta con la dovuta prudenza con organismi, enti o privati che ne assicurino l'esistenza dal punto di vista finanziario per un certo numero di anni. Beninteso questo non deve essere fatto solamente per facilitare l'ingresso all'università di un nuovo docente.

Per dare una cattedra all'università è possibile ottenere anche un provvedimento del Ministro il quale può destinare una delle cattedre che ha disponibili (e ne ha ancora, per il prossimo anno) all'università di Trieste, da destinare all'architettura. E non occorre per tale assegnazione un provvedimento di legge, in quanto vi è il precedente delle cattedre distribuite dal Ministro fino a tutto l'anno 1960-61. Ora, mentre come ho detto, il Ministro ha distribuito tutte quelle disponibili fino al 1960-61; egli ha a disposizione quelle per il 1961-62, senza contare quelle che sarebbero a sua disposizione in caso di approvazione del piano per la scuola.

L'università di Trieste potrà quindi seguire questa via, oppure quella della convenzione con un Banco o un Ente; quindi non è necessario inserire in questa legge l'istituzione di una cattedra di architettura.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dagli onorevoli Bertè e Franceschini, mi pare che esso risponda a quella che è la prassi consueta. Per la nascita di una nuova Facoltà è previsto un comitato tecnico composto di tre persone di cui due non appartenenti a quella Università, proprio per evitare che altre Facoltà influiscano sulle prime chiamate di docenti in senso favorevole ai docenti già appartenenti a quella Università. Il Comitato tecnico viene nominato dal Ministro sentito il parere del Consiglio superiore ed è composto da un membro proveniente dalla stessa Università e due provenienti da università diverse. Di solito vengono chiamati a farne parte uomini di rilievo nel campo dell'istruzione universitaria.

Non appena il Comitato tecnico chiama il primo docente, questi si aggrega al Comitato; e quando il Comitato stesso è giunto a chiamare tre persone, cessa di avere vita e la Facoltà acquista la sua autonomia essendo ormai composta di tre membri.

Convegno che questo articolo 3, così come rimarrebbe compilato, è un po' pesante; ma come l'onorevole Bertè ha giustamente detto, la stessa formulazione esiste già in un decreto del Presidente della Repubblica che istituisce una Facoltà a Lecce, passando al vaglio degli organi di controllo (il Consiglio di Stato); sono d'accordo quindi che si potrebbe ripetere tale e quale.

Anche l'onorevole Codignola ha presentato un emendamento in proposito, ma se accettiamo l'emendamento Bertè-Franceschini risolviamo ogni difficoltà di formulazione attraverso la prassi normale che non ha dato luogo finora al sorgere di difficoltà alcuna.

CODIGNOLA. In sostanza potrei dichiararmi d'accordo. L'unico problema riguarda la formazione del comitato tecnico da parte del Ministro. Bisognerebbe essere sicuri che il Ministro provveda rapidamente alla sua nomina in modo che possa entrare in funzione tempestivamente.

Ad ogni modo non insisto sul mio emendamento ed accetto quello presentato dall'onorevole Bertè.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli 1 e 2 che, se non vi sono emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1960-61 sono istituite presso l'Università di Trieste le Facoltà di magistero e di farmacia.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

È riconosciuta la validità a tutti gli effetti dei corsi già di fatto svolti e dei titoli eventualmente rilasciati da dette Facoltà anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore di ruolo della predetta Università sono aggiunti quattro posti di professore di ruolo, che vengono attribuiti in numero di tre alla Facoltà di magistero ed in numero di uno alla Facoltà di farmacia.

Presso la Facoltà di magistero è istituito un posto di ruolo di assistente ordinario.

Presso la Facoltà di farmacia è istituito un posto di ruolo di assistente ordinario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Fino a quando non faranno parte della Facoltà di magistero almeno tre professori di ruolo, il Consiglio di Facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole, cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà.

Alla composizione del Consiglio della Facoltà di farmacia sarà provveduto in conformità dell'articolo 15, comma 3°, del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592 ».

Gli onorevoli deputati Bertè e Franceschini hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio della Facoltà di Magistero sono esercitate da un apposito Comitato tecnico composto di tre Professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la Pubblica Istruzione.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della Facoltà di Magistero, saranno aggregati al Comitato di cui al precedente comma. Detto Comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione il secondo comma, che diviene terzo, dell'articolo 3 nel testo originario.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

« Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio della Facoltà di magistero sono esercitate da un apposito comitato tecnico composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della Facoltà di magistero saranno aggregati al comitato di cui al precedente comma. Detto comitato cesserà dalle sue funzioni allorché alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Alla composizione del Consiglio della Facoltà di farmacia sarà provveduto in conformità dell'articolo 15, comma 3°, del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592 ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

A tal punto, prima di passare all'articolo 4, dobbiamo sospendere la discussione, che riprenderà quando ci verrà comunicato il parere della V Commissione Bilancio. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione di questo disegno di legge verrà ripresa non appena pervenuto tale parere.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Disposizioni sulle scuole sussidiarie (402) e dei deputati Sciorilli Borrelli ed altri: Trasformazione delle scuole sussidiate in scuole sussidiarie (898).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Badaloni Maria, Buzzi, Bartole, Patrini, Rampa, Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore, Amiconi, Grasso Nicolosi Anna concernenti le scuole sussidiarie.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che si è discusso sui due provvedimenti in una seduta ormai lontana. La discussione fu allora sospesa nel tentativo di trovare un accordo. Ora pare che questo accordo sia stato raggiunto.

PITZALIS, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Presidente di concedermi un brevissimo rinvio, ponendo la discussione di queste due proposte di legge al primo punto del-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

l'ordine del giorno della prossima seduta per avere il tempo di esaminare il testo unificato dei due provvedimenti, preparato dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Semeraro ed altri: Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei direttori dei Conservatori di musica che hanno raggiunto i limiti di età (1867).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Semeraro, Foderaro, De' Cocci ed Elkan, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei Direttori dei Conservatori di musica che hanno raggiunto i limiti di età.

Comunico che la V Commissione Bilancio investita del parere alla nostra Commissione, ha comunicato in data 24 giugno 1960 quanto segue: « La Commissione, ritenendo opportuna l'introduzione di talune modifiche che investono tanto le conseguenze finanziarie che il merito della proposta di legge, delibera di chiedere alla Commissione Istruzione di procedere al preliminare esame di merito del provvedimento, riservandosi di esprimere il suo parere sull'eventuale nuovo testo che in seguito a tale preliminare esame dovesse risultare ».

È una formula un po' complessa per dire che non potendo dare parere favorevole sul testo attuale, si riserva di esaminare un nuovo testo che abbia maggiori probabilità di ottenerlo.

BADINI CONFALONIERI. Signor Presidente, ella è convinta come noi che è giunta l'ora di invitare la Commissione Bilancio a rimanere nell'ambito della sua competenza, altrimenti finirà per verificarsi il caso che la V Commissione sarà la sola a decidere anche sul merito e le altre non potranno più far nulla.

CODIGNOLA. Senza contare che nell'attuale stesura il provvedimento non comporta alcuna spesa, quindi la V Commissione non avrebbe dovuto interessarsene.

PRESIDENTE. Terrò nel debito conto le rimostranze dei membri della Commissione.

L'onorevole Franceschini, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Dall'esame sommario di questa proposta di legge a firma

degli onorevoli Semeraro, Foderaro ed altri, potrebbe apparire un tentativo, sia pure dettato da spirito di umanità, di estendere abusivamente a talune categorie di insegnanti i privilegi, le prerogative che appartengono ad altre categorie di insegnanti, e nella fattispecie agli insegnanti universitari.

Però da un esame più approfondito della questione si potranno rilevare taluni elementi che rendono possibile alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge senza incorrere nell'abusiva estensione ad altri delle prerogative proprie di determinate categorie di insegnanti. Dobbiamo anzitutto esaminare la posizione dei Conservatori di musica. I Conservatori sono nello stesso tempo scuole medie, scuole superiori e istituti di livello universitario. Non esiste infatti una Università di musica e il Conservatorio assiste fino all'ultimo grado coloro che vogliono perfezionarsi in questa importante materia.

Questa prima osservazione viene avvalorata anche da un'altra. Nella determinazione dei coefficienti di stipendio, la legge n. 165 arriva per i Direttori di conservatorio al coefficiente 900, coefficiente che è di molto superiore a quello dei Presidi di scuole medie (670) e degli stessi Provveditori agli studi (800).

Queste due osservazioni ci fanno veramente apparire questa proposta di legge come un provvedimento perequativo, tanto che credo di poter concludere serenamente che si tratta veramente di venire incontro ad una aspirazione la quale si sorregge con le medesime ragioni che hanno indotto a suo tempo il Legislatore a varare la legge 26 ottobre 1947, n. 1251; conferire cioè veramente una dignità universitaria ai Direttori dei Conservatori.

Voglio aggiungere che i Direttori stessi, — e questa è un'altra osservazione che può suffragare il mio assunto — sono scelti non col procedimento dell'usuale concorso per i Presidi o Direttori di scuole medie superiori, ma con un procedimento assai complesso di valutazione, relativo alla personalità e al valore di concertisti, direttori di orchestra, solisti ecc. ed alla fama dei candidati non solo in Italia ma anche all'estero; e difatti tutti i nostri Direttori di Conservatorio sono delle celebrità in questo campo. Il criterio seguito nella scelta è veramente di merito e di qualità.

È appunto anche per questa valutazione innegabile che ai Direttori di Conservatorio non è affidata alcuna materia di insegnamento. Essi sono i moderatori supremi dell'andamento del conservatorio: esercitano

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

cioè le funzioni vere e proprie di Rettore di Università o di Preside di Facoltà.

Tenendo presenti tutte queste considerazioni e dalla lettura stessa degli articoli di legge, mi pare che si possa veramente concludere — ripeto — in senso favorevole. L'articolo primo estende ai direttori dei Conservatori di musica, con le opportune modifiche, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251. L'articolo 2 stabilisce che i direttori di Conservatorio assumano la qualifica di direttore fuori ruolo dal settantesimo al settantacinquesimo anno di età, mentre a partire dall'anno accademico successivo vengono collocati a riposo, secondo quanto già avviene per i professori universitari.

L'articolo 3 stabilisce che i direttori nella posizione di fuori ruolo conservano le prerogative inerenti allo stato di Direttore di ruolo; cioè conservano la possibilità di continuare a dare la loro impronta artistica al Conservatorio; sono perciò tenuti a svolgere la loro normale precedente attività col trattamento economico ad essa relativo, ma con esclusione di qualsiasi altro aumento periodico di stipendio. E qui penso che la V Commissione Bilancio non abbia nulla da eccepire.

CERRETI ALFONSO. Ma la spesa c'è sempre perché conservano le prerogative.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Ma al loro posto, se andassero in quiescenza, bisognerebbe nominare un nuovo direttore. Significa così mantenere una situazione già riconosciuta agli effetti economici.

Parlando con qualche onorevole collega è stato affacciato il dubbio che un direttore di conservatorio, che abbia affrontato in piena attività l'inizio del periodo di fuori ruolo a 70 anni, sia costretto ad interrompere la propria attività per le condizioni di salute prima del raggiungimento del 75° anno di età. Ora per l'articolo 3 la conservazione delle prerogative inerenti allo stato di direttore di ruolo è connessa allo svolgimento della normale precedente attività; e allora per prevenire il verificarsi del caso di interruzione cui ho accennato, all'articolo 3, invece dell'espressione « conservano le prerogative » direi « possono conservare le prerogative... » e in questo senso vorrei presentare un emendamento.

Nel complesso, per le ragioni che ho esposte e che si evincono dalla realtà dei fatti, dalla considerazione del carattere particolare rivestito dai Conservatori, dai già acquisiti privilegi di carattere economico dei Direttori dei Conservatori, mi pare che questa legge

perequativa debba sfuggire all'accusa di essere una legge di favore nei confronti di questa o quella persona e di questo o quel Direttore. In questo senso, signor Presidente e onorevoli colleghi, il Relatore esprime parere favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per la chiara relazione. Vorrei mettere al corrente gli onorevoli membri della Commissione di una difficoltà che sorge a questo punto. La proposta di legge tratta alcune norme per il collocamento a riposo dei Direttori di Conservatori di musica. Ora è a noi già affidato in sede legislativa il disegno di legge n. 2092 concernente lo stato giuridico del personale direttivo e insegnante degli istituti di istruzione artistica.

Sembra a me che dovremmo esaminare (e vorrei conoscere in proposito il parere degli onorevoli colleghi) le possibilità di armonizzare questa proposta con il disegno di legge governativo che all'articolo 101 parla del collocamento a riposo del personale in questione. L'articolo 105 del disegno di legge fissa a 70 anni l'età per il collocamento a riposo, e penso che in sede di discussione di quella legge potremmo introdurre un emendamento per quanto riguarda i direttori di Conservatorio, in armonia con la proposta di legge Semeraro. Mi pare che esistano difficoltà di ordine regolamentare per concludere oggi la discussione di questa proposta in modo regolare; si potrebbe invece attendere la discussione del disegno di legge, per abbinarvi l'attuale proposta di legge Semeraro.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Mi permetto di chiedere che non venga ritardata la discussione della proposta di legge in esame, specialmente se siamo tutti d'accordo. Si tratta in fondo di un provvedimento perequativo che può apparire equo ed è atteso.

DE GRADA. Vediamo se è possibile discuterlo rapidamente.

PITZALIS. Siamo entrati nel settore dell'istruzione artistica. Ora, se vi è un istituto che ha veramente il grado di istituto universitario in quel settore, questo è l'Accademia di Belle Arti e non il Conservatorio di musica.

Quindi sarei del parere di estendere il provvedimento in esame — al quale non sono contrario — anche ai Direttori delle Accademie di Belle Arti, pur con una qualche perplessità.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Sottosegretario Elkan, che è stato uno dei firmatari della proposta di legge, di esprimere il proprio parere su quanto finora detto a proposito del provvedimento stesso.



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta di legge può essere accettata dal Governo per quel che riguarda l'ulteriore utilizzazione di questi Direttori dei Conservatori per il patrimonio di esperienza, che hanno e che possono ancora porre a disposizione della scuola. Però il Ministero fa presente che la loro posizione di professori fuori ruolo fa cessare la loro condizione di Direttori dei Conservatori, per cui i relativi posti di ruolo — dovrebbe essere emendato l'articolo 2 — sarebbero da considerare vacanti per effetto delle disposizioni vigenti.

Essi rimangono, invece, a disposizione del Ministero per ispezioni, per l'insegnamento ecc. Siccome si tratta di soli tredici Direttori, non bloccano la situazione. Se si dovesse accettare la proposta di legge, bisognerebbe prospettare alla Commissione Finanze e tesoro l'emendamento, che dovrebbe essere presentato dagli stessi proponenti. La legge potrebbe essere varata subito, perché ci troviamo in una particolare congiuntura per cui alcune posizioni sono interessate a distanza di giorni. Se la legge diventa operante, possiamo provvedere per i Direttori che dal primo ottobre sono stati collocati a riposo.

RUSSO SALVATORE. E quelli degli anni precedenti?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ne parla l'ultimo articolo.

ROFFI. Il ciclo massimo di studi per il diploma di pianoforte è di dieci anni. Poi ci sono altre materie, come strumenti a fiato, che hanno un ciclo della durata massima di sette anni. Quelli sono corsi particolari. Come titolo di studio hanno lo stesso titolo della scuola in cui insegnano, mentre i professori del Liceo hanno un titolo universitario. Questi sono gli argomenti contro. D'altra parte, i Direttori di Conservatori sono delle eminenti personalità nel campo musicale; si tratta di scuole del tutto particolari. Per arrivare a Direttore di Conservatorio si sostengono concorsi di tale difficoltà e si scelgono persone che hanno doti proprio validissime, per cui effettivamente è giustificato considerarle alla stessa stregua di personale a carattere universitario. Io consento su ciò, e consento anche che sia un peccato perdere queste energie: si tratta di persone che arrivano a tardissima età in grande vigore e sarebbe peccato collocarle in disparte. Ci sono stati dei casi clamorosi. Resta il fatto, però, che vi sono dei giovani altrettanto validi, che aspirano a non vedere bloccate le loro possibilità. Nella legge del

1947 si stabiliva che il maestro andava fuori ruolo, ma il suo posto veniva occupato dal vincitore del concorso; il maestro fuori ruolo faceva dei corsi liberi, in cui poteva sintetizzare le sue capacità di grande maestro: non si impediva la giusta affermazione delle forze più giovani. Con questa legge, così com'è fatta ora, si viola la stessa legge del 1947. Perché questa legge possa avere il mio voto, occorre stabilire ben chiaro che è giusto mantenere a disposizione della scuola e del Ministero queste personalità, che possono fare dei corsi di perfezionamento a vantaggio della scuola e della cultura italiana, ma occorre anche stabilire ben chiaro che al raggiungimento del settantesimo anno quel posto viene messo a concorso.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che in proposito mi è pervenuto un emendamento degli onorevoli Marangone, De Grada e Badini Confalonieri, che propone di integrare la legge, estendendo la disposizione in essa contenuta anche ai Direttori delle Accademie di Belle Arti. La questione così si estende; a me pare che sia il caso di studiare il provvedimento in sede di discussione degli stati giuridici.

BADINI CONFALONERI. Non vedo la ragione per cui ai Direttori di Conservatorio sì, e ai Direttori delle Accademie di Belle Arti no. Evidentemente mi porta a questa mia qualità di piemontardo. D'altra parte ritenevo che fosse stata posta in discussione da lei una pregiudiziale, che mi trova pienamente consenziente. Non sono affatto contrario a queste estensioni di carattere equiparativo. C'è una ragione di equità che ci dovrebbe trovare tutti consenzienti. Ma è opportuno che questa materia debba essere regolamentata con dei criteri unitari, non soltanto per le ragioni giuridiche che lei ha avanzato, e mi pare pregiudiziali, ma anche per una ragione di merito. Oggi mi sembra che la grande maggioranza dei componenti la Commissione condivida l'idea che questa legge vada discussa assieme allo stato giuridico. C'è una ragione giuridica, una ragione di regolamentazione con criteri unitari e c'è una ragione dovuta al fatto che noi dobbiamo comunque modificare questa proposta di legge.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con l'emendamento estensivo che è stato presentato, mi trovo nella condizione di dover accedere alla pregiudiziale sollevata dal Presidente, nel senso di rinviare la discussione di questo particolare argomento quando arriveremo a discutere dello stato giuridico del personale di-

rettivo e insegnante degli istituti di istruzione artistica; all'articolo, che stabilisce il collocamento a riposo dopo i 70 anni, potremo portare l'emendamento che i Direttori dei Conservatori, sono collocati fuori ruolo e lasciano liberi i posti, che saranno messi regolarmente a concorso.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni può rimanere allora stabilito che la discussione del provvedimento viene sospesa, per essere ripresa al momento in cui sarà messo all'ordine del giorno il disegno di legge sullo stato giuridico del personale dell'istruzione artistica.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti » (1707).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti ».

Il relatore, onorevole Caiazza, ha facoltà di svolgere la relazione.

**CAIAZZA, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questo disegno di legge è stata rinviata varie volte su mia richiesta, in quanto sollecitato in tal senso. Ancora oggi sono piuttosto perplesso e ciò anche in relazione ai molti emendamenti che sono stati presentati e che sono da esaminare attentamente. Deciderà comunque la Commissione se non sia il caso, per oggi, di fermarci alla mia relazione.

Il disegno di legge in discussione risponde a varie finalità: una si inquadra nella politica di potenziamento dell'assistenza scolastica anche di tipo universitario, l'altra è quella di approntare strumenti sempre più idonei alla preparazione professionale. È noto a tutti che a Pisa c'è un Collegio universitario, ed è la Scuola normale, che abbraccia molte materie: lettere, filosofia, scienze, matematica, fisica. Gli studenti di queste facoltà possono essere ammessi e ricevono tutti i sussidi e tutti gli ausili necessari per ampliare la propria preparazione.

Dal 1951, a somiglianza della scuola normale, è sorta una scuola superiore « Antonio Pacinotti » per colmare una lacuna, in quanto, mentre era previsto un collegio universitario che accoglieva studenti delle materie di cui ho fatto cenno, mancava assolutamente un collegio universitario che accogliesse gli studenti di ingegneria, agraria, economia e commercio. L'ordinamento della scuola « Pa-

cinotti », però, era ancora quello di un istituto sorto su iniziativa, chiamiamola così, locale, e si reggeva con un contributo dello Stato. Con il disegno di legge in discussione si vuole perfezionare questo istituto, metterlo in condizione di funzionare adeguatamente, e creare anche un ruolo, diciamo così di personale che serva allo scopo.

Lo scopo dell'istituto è di preparare e perfezionare gli insegnanti degli istituti di istruzione tecnica, aiutare gli studenti delle facoltà di ingegneria, di agraria e di economia e commercio ad ampliare la propria preparazione, soprattutto per arrivare alla laurea con una preparazione adeguata. È un istituto con ordinamento speciale, analogo alla scuola normale, con autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione; ha suoi organi particolari di direzione e di amministrazione, e ha un finanziamento da parte dello Stato, finanziamento che la nuova legge prevede in quaranta milioni, più dieci milioni derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 9 della presente legge.

Il disegno di legge prevede per l'istituto un ordinamento che si differenzia un po' dall'ordinamento della scuola normale per quanto riguarda la direzione e la costituzione del consiglio di amministrazione.

Il disegno di legge in discussione presenta tuttavia delle lacune: per esempio, prevede il personale subalterno e non prevede un ruolo organico del personale insegnante.

Io penso che noi ci troviamo di fronte alla necessità di una scelta: o perfezionare questo istituto secondo i suggerimenti che ci vengono da varie parti, o modellarlo in tutto e per tutto sull'ordinamento della scuola normale. Sarà la Commissione, nel corso della discussione, a scegliere la via migliore. Io mi riservo di presentare una serie di emendamenti secondo una mia visione dell'istituto stesso. È comunque da eliminare senz'altro la lacuna di un ruolo del personale insegnante. È strano che si provveda a stabilire una tabella, anzi un ruolo organico di operai permanenti — e questa legge pare che si riprometta solo questo scopo, oltre quello di un aumento del contributo — e non si sia provveduto anche alla creazione di un ruolo organico di professori. C'è, è vero, il problema della maggiore spesa, ma, nel corso della discussione sui vari articoli, possiamo vedere se è possibile attingere dagli stessi fondi, ritoccando parzialmente la tabella A.

Sono dolente di non aver potuto fare una relazione più organica, più vasta. Comunque

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

credo di aver messo in rilievo questi punti fondamentali: 1°) che esiste un istituto, un collegio universitario a carattere superiore che va riordinato; 2°) che questo istituto ha le medesime finalità della scuola normale attualmente esistente in Pisa e avente un suo particolare statuto, venendo a colmare quella lacuna che attualmente esiste per gli studenti universitari di altre facoltà; 3°) che il disegno di legge presentato per la sistemazione di questo istituto « Pacinotti » è lacunoso per le ragioni che ho detto; 4°) che è necessario approvare questa legge, sia pure emendandola, per far sì che nella stessa città di Pisa vi possano essere due istituti egualmente fiorenti e ugualmente in condizione di assolvere alla funzione per la quale sono stati creati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CODIGNOLA.** Secondo il mio punto di vista il problema di fondo non è stato assolutamente chiarito. Se vogliamo restare nell'ambito assistenziale, cioè creare un collegio che premetta ad alcune categorie di studenti di frequentare la scuola superiore per scienze applicate in Pisa in migliori condizioni è un conto; se vogliamo creare invece una scuola normale superiore ma parallela ed altre discipline, il caso è un altro. Si verifica qui il contrasto fra il principio della autonomia universitaria e quella dei collegi. Per queste ragioni non vi è altra via per lo Stato che quella di assicurare un contributo di una determinata misura in favore delle università. Quando lo Stato ha elargito il suo contributo praticamente non ha più nulla da dire. Come si organizzino, come vengano gestiti questi collegi allo Stato non deve interessare.

Con il provvedimento in esame si è inteso affiancare alla speciale scuola un altro istituto riguardante gli studenti in ingegneria, agraria e scienze economiche. Perché però nel proporre questo nuovo istituto non si è seguita la prassi in atto per quanto attiene alla scuola normale superiore di Pisa? Il problema ritengo debba collegarsi alla questione del contributo. Lo Stato corrisponde un contributo di 40 milioni, lo stesso che viene elargito alla scuola normale superiore di Pisa la quale ha un organico regolare. I giovani che frequentano questa scuola ricevono un insegnamento interno ad alto livello ed in più beneficiano delle lezioni tenute nell'ateneo pisano. Il carattere di autonomia nella gestione della scuola normale di Pisa non è qui riprodotto. Basti considerare che al posto di un direttore della scuola è prevista la direzione da parte del rettore dell'università il

che presuppone una situazione giuridica del tutto particolare.

Quali sono le funzioni di una scuola superiore? Secondo il mio punto di vista dovrebbero essere quelle di creare dei corsi di perfezionamento tali da preparare all'insegnamento, particolarmente per i settori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Se inquadrato sotto questo punto di vista il problema deve considerarsi effettivamente importante, perché investe alcuni settori di specializzazione in discipline che esigono una preparazione specifica. Ma giunti a questo punto è necessario chiedere agli organi competenti quali sono i fini che si vogliono raggiungere attraverso la presentazione del provvedimento oggi al nostro esame. Se ad esempio si vuole considerare l'ultima struttura della scuola superiore analoga a quella di un altro istituto, il provvedimento deve essere riesaminato.

Altro punto sul quale necessiterà soffermare la nostra attenzione è quello riferentesi alla totale assenza dell'ente locale nella rappresentanza del consiglio della scuola. La cosa è tanto più strana qualora si consideri che all'articolo 7 del provvedimento in esame si afferma: « Lo Stato corrisponde annualmente alla scuola, a titolo di contributo per il suo funzionamento, lire 40 milioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Al mantenimento della scuola concorrono, con eventuali contributi, enti, istituzioni e privati ».

Il comune e la provincia, così, per quanto previsti come possibili contribuenti, non sono in alcun modo rappresentati nel consiglio direttivo.

Secondo l'articolo 6, comma d), in tale consiglio oltre a vari altri, ci sarebbero, professori di ruolo, ma è una cosa assai strana, in quanto essi sulla carta non esistono. Infatti è previsto nell'organico: un capocuoco, un cuoco, due aiuti di cucina, un lavandaio, sei camerieri, un manovale specializzato, due stiratrici e quattordici operai: non si parla però in alcun caso dei professori di ruolo. E come si può parlare della istituzione di una scuola superiore senza prevedere nell'organico il corpo insegnante?

Infine si deve notare l'assoluta mancanza dei rappresentanti degli studenti; anche di questo caso occorrerà tenere conto. Riservandomi di ritornare in sede di esame degli articoli su alcuni punti del provvedimento, sono d'avviso che prima di procedere nel nostro lavoro dovremmo ascoltare alcuni necessari chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

ELKAN; *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ritengo opportuno illustrare in modo preciso quello che è stato l'orientamento del Ministero e la *ratio* della legge secondo quanto proposto dall'onorevole Codignola e secondo quanto ha fatto comprendere lo stesso relatore non certo estremamente favorevole alla formulazione del disegno di legge nel suo testo originale. D'accordo che il provvedimento è farraginoso e non rispondente al primitivo orientamento del Governo. La scuola alla cui istituzione viene provveduto con il disegno di legge in esame ha lo scopo di affiancare nel settore scientifico la proficua attività svolta dalla scuola normale di Pisa.

Nell'articolo 2 del disegno di legge in esame si afferma che la scuola ha lo scopo di preparare all'insegnamento nelle scuole o istituti di istruzione tecnica per i settori agrario, commerciale e industriale. La scuola si propone inoltre di contribuire al progresso dell'economia nazionale mediante corsi di perfezionamento per laureati nelle facoltà di ingegneria, di agraria, di economia e commercio, nonché corsi di aggiornamento per insegnanti nelle scuole ed istituti tecnici. Per il funzionamento di tale scuola è previsto un contributo governativo di 40 milioni. Per quanto mi concerne posso assicurare sino a questo momento che il Governo è disposto ad esaminare quegli emendamenti che saranno presentati e che non potranno non portare un contributo fattivo alla impostazione generale del problema. Il fatto poi che tale scuola funzioni già dal 1951, che non si tratti di un collegio universitario, ma di una scuola superiore mi invoglia ad affermare che qualora gli emendamenti che saranno presentati diano al provvedimento una maggiore organicità, il Governo non potrà fare altro che accoglierli.

FRANCESCHINI. Devo innanzitutto osservare che non si tratta istituzionalmente di un collegio universitario, ma nel testo se ne parla solo accessoriamente. Lo scopo della istituzione è tuttavia talmente importante che non ci permette di essere indifferenti. L'istituto « Antonio Pacinotti » è una scuola che diffonde lo studio di un gruppo di materie tecniche, che costituiscono oggi un aspetto essenziale della nuova scuola, orientata verso la formazione professionale a tutti i livelli, medio e superiore.

In questo senso l'esperimento che dal 1951 al 1960 si è tenuto a Pisa, auspice principalmente la Direzione generale della istruzione tecnica, è un esperimento veramente riuscito ma che tuttavia ha bisogno di una sistemazione.

Non ripeterò quanto ha già detto l'onorevole Sottosegretario. Parecchi punti del disegno di legge devono essere esaminati con maggiore precisione. Da parte mia la preoccupazione è stata finora quella di svolgere un'azione diretta *in loco* ed una presso il Ministero allo scopo di preordinare tutta una serie di emendamenti sulla materia; in particolar modo gli articoli, 2, 4, 5, 6 e 9...

MALAGUGINI. Bisogna rifare la legge!

FRANCESCHINI. Onorevole Malagugini, se non erro il suo rilievo è stato già espresso dall'onorevole relatore, dall'onorevole Codignola e dallo stesso rappresentante del Governo, il quale ha assicurato che non sarà insensibile ad esaminare un gruppo di emendamenti.

Propongo quindi il rinvio della discussione e chiedo che al più presto possibile tutti gli emendamenti raccolti siano dattiloscritti e distribuiti agli onorevoli commissari, in modo che mercoledì prossimo si possa essere in condizione di continuare l'esame della materia.

PITZALIS. Ho riletto la relazione introduttiva al disegno di legge al nostro esame per cercare di comprendere il tipo di scuola che si vuole creare. Nella relazione si parla una volta di collegio e un'altra volta di istituto superiore forse per confondere le idee. In effetti si vuole istituire una scuola superiore, ma non si vuole un ruolo organico degli insegnanti; si afferma il carattere universitario dell'istituto, come è quello del magistero di Pisa, e nello stesso tempo si vuole evitare di istituire un organico per i professori. È veramente strano!

Inoltre è necessario che siano portati a nostra conoscenza tutti gli elementi di giudizio circa il modo con cui finora l'istituto ha funzionato; in questa maniera avremmo la possibilità di stabilire se sarà necessario trasformare il vecchio istituto in una scuola di tipo universitario o di farlo restare come è oggi. Certo è che non è possibile configurarlo sotto due aspetti.

Per concludere, anche io mi dichiaro favorevole alla sospensione della discussione in modo che si possa nel frattempo prendere in esame tutti gli emendamenti che saranno via via presentati.

PRESIDENTE. Dai vari interventi mi sembra di capire che tutti siamo d'accordo sulla necessità della istituzione in Pisa della scuola superiore per scienze applicate « Antonio Pacinotti », ma che al tempo stesso non è possibile condividere la struttura data dal disegno di legge all'istituto stesso.

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 1960

Pertanto, sono dell'avviso che sarebbe cosa utile rinviare la discussione, che del resto diventerebbe difficile e confusionaria, proponendo nel contempo la nomina di un comitato di studio formato dagli onorevoli Caiazza, relatore, Franceschini, Pitzalis, Codignola, con il precipuo scopo di prendere in esame nel più breve tempo possibile tutti gli emendamenti che saranno presentati.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 167-B esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: « Istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, degli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Ac-

cademia nazionale di danza » (167-B) (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato):

Presenti votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva). -

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Maitera Anna, Ermini, Franceschini, Fusaro, Gui, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Paolicchi, Pitzalis, Rampa, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,45.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI